

COMUNE DI LAVARONE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 D.D. 30.11.2000

COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DI DATA 07.07.2010

N. 8 DI DATA 31.03.2017

INDICE

ART. 1 OBIETTIVI GENERALI.....	3
ART. 2 SETTORI D'INTERVENTO	3
ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	3
ART. 4 CLAUSOLE GENERALI	4
ART. 5 CONTRIBUTI IN CAMPO CULTURALE ED EDUCATIVO	5
ART. 6 CONTRIBUTI IN CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	5
ART. 7 CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE	5
ART. 8 CONTRIBUTI IN CAMPO TURISTICO ED ECONOMICO.....	6
ART. 9 CONTRIBUTI AL CULTO PUBBLICO	6
ART. 10 CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO DEL SOCCORSO.....	6
E PROTEZIONE CIVILE	6
ART. 11 CONTRIBUTI PER LA TUTELA DEI VALORI MONUMENTALI,	7
STORICI E TRADIZIONALI.....	7
ART. 12 INIZIATIVE STRAORDINARIE	7

ART. 1 OBIETTIVI GENERALI

1. Il Comune di Lavarone promuove incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati volte ad incrementare, diffondere ed organizzare lo sviluppo sociale, civile, culturale ed economico, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, valorizzando il ruolo sociale del libero associazionismo e del volontariato.

ART. 2 SETTORI D'INTERVENTO

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:

- a) volontariato per il soccorso e la protezione civile
(Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, ecc.)
- b) culturale ed educativo, musicale e corale
- c) attività sportive e ricreative del tempo libero
- d) sociale (giovani, anziani, inabili, ecc.)
- e) promozione turistica e sviluppo economico
- f) culto pubblico
- g) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali

2. I settori di intervento per quali il Comune può intervenire con finanziamenti e benefici economici si debbono in ogni caso ricondurre alle sole funzioni amministrative attribuite al Comune stesso in quanto non rientranti nelle materie di competenza della Regione e della Provincia o di altri enti.

ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione o di sue variazioni, determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi.

2. I soggetti interessati alla concessione di contributi presentano, entro il 15 gennaio di ogni anno, la seguente documentazione:

relazione sull'attività svolta nell'anno precedente corredata da rendiconto finanziario dell'esercizio precedente debitamente firmati dal presidente o dal responsabile dell'ente, associazione, ecc.

relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con stima previsionale delle entrate e delle spese.

in caso di contributi per l'effettuazione di manifestazioni o iniziative specifiche l'istanza di concessione deve essere corredata anche dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, con l'indicazione dell'epoca e del luogo in cui sarà realizzata e dal preventivo finanziario nel quale risultino indicate le spese previste e le entrate presunte.

3. L'Amministrazione comunale è autorizzata a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione necessaria al fine del più oculato accertamento delle specifiche situazioni sia in fatto che in diritto.

4. E' esclusa ogni agevolazione per iniziative già attuate prima della formale risposta del Comune, ove tale fatto sia accertato successivamente alla concessione del contributo, lo stesso viene revocato.

5. Le iniziative e manifestazioni in calendario e le attività che per loro natura non sono programmabili possono essere finanziate dalla Giunta Comunale anche dopo la loro conclusione purché sia stata preventivamente presentata la domanda completa della documentazione specifica richiesta e sia stata fatta presente tale circostanza, motivando le cause del mancato rispetto dei tempi normali previsti dal comma 1

6. La documentazione sopra indicata viene sottoposta all'esame della Giunta comunale che provvede alla concessione e liquidazione del contributo. Nel caso di spese di investimento/acquisto di beni strumentali, potranno essere richieste note, fatture, contabilità e simili, attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime, con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri Enti. In ogni caso, per tutti i contributi richiesti di un importo pari o superiore ad € 2.000,00, il comune di Lavarone chiede la produzione di tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione dell'effettiva spesa sostenuta.

7. I contributi ad Associazioni o Istituzioni operanti a livello Provinciale, Regionale o nazionale (es. associazione invalidi, sordomuti, ecc.) possono essere liquidati prescindendo dalla richiesta della documentazione precedentemente indicata.

ART. 4 CLAUSOLE GENERALI

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari comunali e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume sotto nessun aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni iniziative e progetti ai quali abbia accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito di accertamenti, deliberarne la revoca, richiedendo l'eventuale rimborso dei finanziamenti già liquidati.

3. La Concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. Gli interventi del Comune relativi all'attività corrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

5. Le agevolazioni erogate dal Comune per le attività di interesse pubblico delle Associazioni di volontariato, senza scopo di lucro, che assumano un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore, potranno essere sostenute mediante specifici stanziamenti iscritti in bilancio, la cui assegnazione potrà essere disciplinata mediante formali convenzioni o atti che assicurino la necessaria corrispondenza con le politiche comunali ed il conseguimento di una forma concordata di reciprocità.

6. I contributi di carattere ordinario saranno erogati in unica soluzione entro il mese di giugno, mentre quelli di carattere straordinario o di importo elevato, verranno liquidati in due rate:
il 50% entro un mese dall'effettuazione dell'evento o manifestazione,
il 50% a presentazione del consuntivo delle spese sostenute.

**7. Le istanze di contributo presentate dalle organizzazioni aderenti al Distretto Famiglia degli Altipiani Cimbri, in possesso di una certificazione familiare ai sensi della Legge Provinciale 1/2011, avranno una maggiorazione:
del 10% del contributo in caso di organizzazione certificata "Family Audit";
del 5% del contributo in caso di organizzazione certificata "Family in Trentino"**

ART. 5 CONTRIBUTI IN CAMPO CULTURALE ED EDUCATIVO

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e comitati sono finalizzati principalmente:
a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, comprese le iniziative extra scolastiche a favore degli alunni della Scuola dell'infanzia, elementare e media.
a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali e corali.
a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale congressi, convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
2. La concessione di contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa rivesta per la comunità locale sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il Contributo qualificante per il quale concorre alla promozione della cultura.
3. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle associazioni o in alternativa l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul Piano culturale.

ART. 6 CONTRIBUTI IN CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie, ricreative del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui i commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio sportivo della comunità o a parziale copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive per lavori sugli impianti e le strutture di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.

ART. 7 CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE

1. Il Comune quale interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo della stessa, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di Istituzioni e Associazioni locali, che non abbiano scopo di lucro e si prefiggano lo scopo sociale

di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. Istituzioni di volontariato sociale, Patronati dipendenti - pensionati, istituzioni religiose non rientranti nel successivo art. 9).

ART. 8 CONTRIBUTI IN CAMPO TURISTICO ED ECONOMICO

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei Settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

al concorso per l'organizzazione di esposizioni e rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune.

al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, culturale, delle produzioni tipiche locale, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e turismo

a contributi annuali a favore dell'A.P.T. e/o di altri enti ed organismi volontariamente costituitisi per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative a carattere turistico e per la valorizzazione di zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

ART. 9 CONTRIBUTI AL CULTO PUBBLICO

1. Gli interventi contributivi a favore delle Parrocchie possono riguardare le seguenti fattispecie: assunzione di oneri mediante concessione di contributi, sotto forma di assunzione di spesa, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico.

contributi ordinari o straordinari a favore della parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona.

ART. 10 CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE

1. L'Amministrazione comunale assegna ai Gruppi di Volontariato che operano nel campo del soccorso e della protezione civile, un contributo sia di carattere ordinario per le normali attività, sia straordinario per le spese relative agli acquisti di materiali ed attrezzature specifiche che migliorino l'operatività e la professionalità stessa dei Gruppi.

2. Il Comune può intervenire altresì direttamente nell'acquisto e nella manutenzione di particolari attrezzature e/o strutture da assegnare ai Gruppi in base ad apposite convenzioni di comodato d'uso.

3. Per quanto riguarda l'erogazione di contributi ai Vigili del Fuoco di Lavarone, considerato che trattasi di un'istituzione comunale della quale il Consiglio Comunale approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta, in via generale, dal presente regolamento.

**ART. 11 CONTRIBUTI PER LA TUTELA DEI VALORI MONUMENTALI,
STORICI E TRADIZIONALI**

1. Le funzioni del Comune a tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali sono esercitate mediante interventi rivolti alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio storico monumentale esistente sul territorio comunale, nonché a tutte le iniziative volte a favorirne lo studio e la divulgazione (borse di studio, tesi di laurea ecc.).

ART. 12 INIZIATIVE STRAORDINARIE

1. Le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, possono essere ammesse a contributo se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare:
relazione illustrativa con indicata la finalità
preventivo di spesa con indicati i mezzi per coprire la medesima
dichiarazione di utilizzo di contributo

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi strutture e attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene mediante apposito atto di messa a disposizione.